



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. Azienda in indirizzo

Produttori
Importatori
Distributori

NOTIFICA SCIP – OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI ARTICOLI

Le nuove normative in materia di RIFIUTI, ed in particolare l'applicazione dei principi dell'ECONOMIA CIRCOLARE hanno una ricaduta importante per tutti coloro che PRODUCONO, IMPORTANO o DISTRIBUISCONO prodotti contenenti determinate sostanze pericolose.

Lo scopo che si pone la norma è di agevolare il sistema del recupero dei rifiuti permettendo una migliore conoscenza nella composizione di tali prodotti.

Il riferimento di legge è l'articolo 180 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) come modificato dal D. Lgs. 116/2020, e il nuovo adempimento previsto è la NOTIFICA da presentare all'ECHA (l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) a partire dal 5 gennaio 2021.

ARTICOLI

Per comprendere meglio chi sono i soggetti obbligati occorre rifarsi alla definizione di "Articolo" prevista dal Regolamento Reach, vale a dire la norma che ormai da molti anni interessa i produttori di sostanze chimiche.

Per ARTICOLO si intendono oggetti con una ben stabilita forma e disegno, tale che le sue caratteristiche fisiche hanno una maggiore importanza di quelle chimiche.

Sono pertanto tenuti alla NOTIFICA SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products) tutti i PRODUTTORI, ma anche gli IMPORTATORI da paesi extra-UE e i DISTRIBUTORI di prodotti quali ad esempio *materiale elettrico o elettronico, utensili, articoli per la casa, oggetti vari in plastica, metallo, vetro, tessuto, o componenti di assemblati quali viti, guarnizioni, valvole, motori ecc.*

Rientrano anche gli OGGETTI COMPLESSI, vale a dire costituiti da vari articoli (es. un dispositivo elettronico, una bicicletta, un'automobile...).

La notifica va effettuata qualora l'articolo (anche un semplice componente di un oggetto complesso) contenga una sostanza chimica definita come "estremamente preoccupante" in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.

La notifica SCIP non va a sostituire la REGISTRAZIONE già prevista dal Regolamento Reach per quelli articoli che durante l'utilizzo rilasciano delle sostanze chimiche (es. un pennarello) in quantità superiore ad 1 tonnellata/anno; nel caso dello SCIP non vi è un limite di quantità prodotta ma solo di concentrazione di determinate sostanze.

LE SOSTANZE "ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI"

Le sostanze che implicano l'obbligo di notifica sono solamente quelle contenute in un elenco, aggiornato periodicamente dalla ECHA, di sostanze definite "estremamente preoccupanti" o **SVHC**; si tratta di oltre 200 sostanze che sono **CANCEROGENE** o **MUTAGENE** o **TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE**, oppure "PBT" (persistenti, bioaccumulative e tossiche) o "vPvB" (molto persistenti e molto bioaccumulative) o infine sostanze per le quali vi sia una evidenza scientifica di probabili effetti gravi sulla salute umana o sull'ambiente.

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO-0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



Fra queste si ricordano:

- piombo e alcuni suoi composti
- alcune fibre ceramiche refrattarie
- acido borico
- cadmio e suoi composti
- alcuni idrocarburi
- alcuni composti del cobalto
- furani
- antracene
- formaldeide
- carbammati

LA NOTIFICA SCIP

Come anticipato la notifica è obbligatoria per tutti i FORNITORI di articoli (o di oggetti complessi contenenti articoli) che contengono una percentuale minima dello 0,1 % di SVHC. Sono compresi produttori, assemblatori e distributori, con esclusione solamente di chi rivende tali prodotti al consumatore finale.

Chiaramente può risultare necessario dimostrare di non essere tenuti alla notifica, e di fatto nella maggior parte dei casi sarà questo l'impegno richiesto ai produttori di tanti componenti (pensiamo a tubi, viti, ventole, condensatori ecc.) che vanno a comporre macchinari e altri oggetti complessi; infatti chi produce ad esempio un televisore o un trattore si dovrà tutelare chiedendo dichiarazioni in tal senso a tutti i fornitori dei componenti.

A parte questo, la procedura di NOTIFICA viene effettuata sul portale ECHA e prevede l'inserimento di:

- DATI ANAGRAFICI DEL NOTIFICANTE
- IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO (anche in base a codifiche internazionali)
- Identificazione delle SOSTANZE SVHC presenti, loro concentrazione e localizzazione
- Eventuali indicazioni necessarie a consentire un uso sicuro dell'articolo

Se il notificante gestisce numerosi articoli con caratteristiche simili, può effettuare un raggruppamento (una notifica unica).

Il processo ordinario di notifica prevede la predisposizione di un dossier che viene inoltrato ad ECHA, tuttavia in alcuni casi sarà possibile effettuare notifiche semplificate senza preparare il dossier, ad esempio per i distributori il cui fornitore ha già adempiuto la notifica.

In ogni caso sarà necessario un grosso sforzo di coordinamento e collaborazione all'interno delle filiere produttive.

SCIP		Circolare su art. 116 – notifica SCIP
Estensore: MM	Revisione 0 del 11/01/2021	Pagina 2 di 3



AFFRONTARE IL PROBLEMA

Paradigmi Srl resta a disposizione per agevolare gli interessati ad effettuare in primo luogo la verifica della situazione (obbligo o meno di notifica, scambio di informazioni con fornitori e clienti) e se necessario per assistere nel processo di notifica presso ECHA.

Cordiali saluti.

Vignola, 11 gennaio 2021

Dott. M. Mattioli